



Il bilancio delle società cooperative dopo il decreto 139/15

Roma, 24 aprile 2018

A cura di Edmondo Belbello

Vice presidente Commissione cooperative





Decreto 139/2015: principali interventi successivi

- **MISE:**
 - Nota Mise 29/3/17: «novità normative e loro riflesso sulla compilazione del verbale di revisione/ispezione alle società cooperative»
 - Nota Mise 20/3/17: «il nuovo articolo 2435ter del codice e le conseguenze sulla redazione del bilancio delle società cooperative rientranti nella categoria della microimprese»
 - Nota Mise 14/2/17: «richiesta parere in merito all'indicazione del requisito della «ricerca e sviluppo» nella nota integrativa per le startup e PMI innovative»
- **Professione:**
 - Documento CNDCEC di maggio 2017 «Società cooperative: i bilanci dopo il d.lgs. 139/2015»
 - Raccomandazione commissione cooperative ODCEC Roma di ottobre 2016: «le conseguenze dell'introduzione del d.lgs. 139/15 per le società cooperative»
- **XBRL:**
 - Manuale Unioncamere 2017
 - Manuale Unioncamere 2018
- **ACI:** circolare 12/9/2016 «osservazioni e proposte in merito alle indicazioni formulate dall'associazione xbrl, ai fini del rilascio della versione finale della nuova tassonomia, in materia di bilancio di esercizio delle microimprese»



Le tematiche specifiche

1. Eliminazione sezione straordinaria:

- Calcolo avanzo di gestione: nuovo OIC 12, nota Mise 29/3/17 (eccezionalità vs straordinarietà).
- Calcolo prevalenza: nuovo OIC 12, particolare questione dei componenti relativi ad esercizi precedenti.

2. Bilancio microimprese:

- Applicabilità alle cooperative: nota Mise 20/3/17 e sua prorogabilità.
- Manuale Unioncamere 2018

3. Prestito sociale:

- Legge bilancio 2018: nuove informazioni di bilancio con parametri diversi da rendicontare
- Costo ammortizzato: proposta del documento cndcec sulla non applicabilità

4. Parti correlate: informativa ex art 2427 c.1 n°22bis





1. Eliminazione della sezione straordinaria

- OIC 12 (vecchia versione)
 - il concetto di **gestione straordinaria** fa riferimento a “... *tutti i costi e ricavi straordinari iscritti alle voci E20 ed E21, rispettivamente proventi e oneri straordinari. Si tratta di plusvalenze e minusvalenze e di sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è estranea all’attività ordinaria dell’impresa; di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi precedenti); di componenti reddituali che costituiscono l’effetto di variazioni dei criteri di valutazione”.*



- OIC 12 nuova versione:
 - l’eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria *“ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12:*
 - *nelle voci di conto economico ritenute appropriate, quando è stato possibile identificare ex ante, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione.*
 - *Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12 (versione 2014) per cui non è stato possibile identificare ex ante una classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione”.*



- La soluzione prospettata lascia ampi margini di discrezionalità al redattore del bilancio che dovrà individuare la corretta classificazione ove non sia possibile una chiara e diretta imputazione per natura ad una specifica voce.
- I proventi straordinari saranno allocati nelle voci in relazione alla distinzione primaria tra attività caratteristica ed attività accessoria (distinzione principale tra A1 e A5).
- Per gli oneri, tale criterio non è possibile e si dovrà tener conto della natura del costo (servizi, personale, oneri gestione, ecc.).
- L'OIC 12 presenta una tabella di raccordo per la maggior parte delle casistiche.
- Occorre tuttavia segnalare che tra gli esempi forniti non si riscontra alcun riferimento alla contabilizzazione di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti, che costituiscono le classiche sopravvenienze attive e passive (vedi dopo).



Come comportarsi

- L'analisi delle nuove norme non evidenzia alcun riferimento ad una presunta volontà del legislatore di modificare i criteri di calcolo dei predetti indici.
- L'approccio corretto dovrebbe essere dunque quello della «continuità», cioè di intervenire per eliminare le eventuali interferenze che le nuove norme abbiano introdotto.
- In altre parole, sarebbe corretto dedurre che il calcolo dell'ammontare della % di prevalenza e dell'avanzo di gestione in un dato momento **non producano risultati diversi in funzione della diversa allocazione delle voci.**



La nota del MISE del 29/3/2017 per i revisori

- Il Ministero dello sviluppo economico è intervenuto sul tema per fornire indicazioni operative ai revisori incaricati di svolgere le verifiche ex dlgs-220/02.





Quindi:

- *non si dovrà tener conto* degli elementi **di entità o incidenza eccezionali** che devono essere indicati in nota integrativa ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 13, c.c., a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società, ancorché secondo le nuove norme siano classificate nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico. Dunque, in quanto non attinenti lo scambio mutualistico, l'avanzo complessivo della gestione dovrà essere depurato dal saldo (solo se positivo) dei valori, a titolo esemplificativo, relativi alle plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché al plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito”



«Eccezionalità» vs «Straordinarietà»

- L'introduzione della disposizione normativa prevista dall'art. 2427, comma 1, numero 13), che richiede l'indicazione "*dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali*" è avvenuta contestualmente all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico.
- Tuttavia, il concetto di eccezionalità richiamato dal novellato codice civile prescinde dall'appartenenza del fatto aziendale all'attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria.
- L'eccezionalità si riferisce infatti alla **frequenza di accadimento di un evento**, mentre la straordinarietà alla **estraneità o meno alla gestione caratteristica** dell'impresa.



- L'indicazione fornita dal Ministero comporta dunque una possibile differenza di calcolo rispetto alla precedente impostazione in quanto potranno partecipare al calcolo dell'avanzo di gestione eventuali componenti di reddito straordinarie (cioè non afferenti la gestione caratteristica e dunque lo scambio mutualistico) che, non avendo il carattere di eccezionalità, non saranno indicate nella nota integrativa.
- Peraltro, lo stesso documento del CNDCEC rileva tale discrepanza, affermando che: «*In definitiva, il Ministero ha optato, di fatto, per una soluzione di continuità, seppur è evidente che la determinazione dei ristorni resterà inevitabilmente influenzata dalla cancellazione delle poste “ex-straordinarie”, producendo risultati difformi rispetto a quelli che sarebbero stati ottenuti antecedentemente alla cancellazione dell’area straordinaria. La Circolare prevede, infatti, di depurare il calcolo dei ristorni delle sole componenti eccezionali di natura extra gestionale. Restano fuori dal calcolo rispetto alla situazione pre-esistente, quindi, i componenti ex-straordinari di natura extra gestionale inclusi nelle classi A) e B) del conto economico e non considerati di “entità o incidenza eccezionali”*».



- Analoga problematica si pone per la determinazione della corretta % di prevalenza, atteso che lo stesso OIC 12 non tiene conto della riallocazione delle «componenti di reddito relative ad esercizi precedenti».
- Essendo evidente, infatti, che le componenti straordinarie relative ad operazioni non rientranti nella gestione caratteristica sono escluse, rimane da chiarire la sorte delle eventuali transazioni con i soci non di competenza.



- Immaginiamo, a titolo esemplificativo, il caso di un socio che “dimentichi” di addebitare alla cooperativa la propria prestazione e dunque il relativo costo (lavoro, conferimento) venga contabilizzato nell’esercizio successivo a quello di competenza. Se fino al 2015 tale posta trovava allocazione nella sezione straordinaria e, come tale, non andava ad incidere nel calcolo della prevalenza, a partire dal 2016 non è più così.
- Occorre procedere ad una analisi congiunta dell’OIC 12 e OIC 29 per definire la corretta contabilizzazione di tali componenti.
- Si tratta infatti di errori (come tali disciplinati da OIC29) ma non rilevanti, e dunque si torna all’OIC12, contabilizzando tali voci a c/e per natura



La soluzione proposta

- Come ben indicato nel documento della commissione cooperative, riteniamo che il corretto comportamento sia quello di indicare in nota integrativa tutte le componenti di natura straordinaria che sarebbero state allocate nella vecchia sezione E del conto economico. In tal modo, facendo la semplice sommatoria di tali componenti, si potrà agevolmente determinare l'eventuale importo da non considerare per il corretto calcolo dell'avanzo di gestione e si potrà sterilizzare la voce di costo ai fini del corretto calcolo della % di prevalenza e avanzo di gestione.



Voce di conto economico	Saldo a bilancio	Di cui riferito a componenti straordinarie	Di cui riferito a componenti eccezionali
B6 – acquisti MP	350.000	5.000	23.000
- Di cui da soci	300.000	5.000	0

La tabella ci permette di rispettare tutte le prescrizioni normative. Infatti:

1. C'è la separata indicazione della attività svolta con soci ex art. 2545*sexies*
2. C'è l'indicazione degli eventi di entità eccezionale ex art. 2427 c.1 p.13
3. C'è l'indicazione della componente straordinaria da non considerare ai fini del calcolo della prevalenza e dell'avanzo di gestione

Peraltro, si vede nell'esempio come eccezionale e straordinario possano non coincidere: i 5 mila euro sono riferiti ad una fattura da socio pervenuta l'esercizio successivo e non accantonata per competenza; i 23 mila euro si riferiscono ad un acquisto di MP eccezionale da non soci, rispetto alle normali prassi della cooperativa

La % di prevalenza andrà calcolata secondo il seguente rapporto: 295.000/345.000




2. Bilancio microimprese cooperative

- L'art. 2435-ter C.C. regola la disciplina del bilancio delle c.d. micro-imprese, le quali possono essere così qualificate qualora, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
- L'applicazione di tale regime comporta l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario, (divenuto obbligatorio nel bilancio ordinario), della nota integrativa e della relazione sulla gestione;
- tali due ultime esenzioni spettano a condizione che in calce allo stato patrimoniale risultino rispettivamente le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427 C.C., numeri 9) e 16) e dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 C.C..



- Si è quindi posta la questione sulla possibilità di applicare tale semplificazione alle cooperative in ragione della presenza di ulteriori e specifiche richieste di informazioni da inserire in nota integrativa.
- Si è creata, nel corso dello scorso esercizio, una spaccatura tra posizione del Ministero e posizioni di altri soggetti (tra cui associazioni, professionisti, xbrl).
- In particolare, il MISE ha adottato una soluzione intermedia secondo cui, in presenza di adozione del modello e di indicazione in calce allo SP delle informazioni richieste (come peraltro previsto da xbrl), il revisore debba solo diffidare la cooperativa, invitandola ad adeguarsi nel futuro.





- *«Nelle more dell’auspicata novella legislativa i Sigg. Revisori, che riscontrino nel corso delle verifiche che la cooperativa si sia avvalsa della presunta facoltà prevista dall’art. 2435 ter c.c., dovranno verificare se:*
 - *l’omissione della Nota Integrativa non abbia consentito l’indicazione delle notizie di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies, 2° comma, ovvero,*
 - *al di là del semplice rispetto della tassonomia del bilancio, gli obblighi di informazione di cui sopra siano comunque stati assolti, attraverso l’inserimento in calce ai prospetti di bilancio delle notizie relative.»*



- *«Premesso che i controlli di mutualità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 220/02 debbono comunque essere svolti, si provvederà come segue:*
 - *nel primo caso, non essendo stato rispettato l'obbligo informativo, la cooperativa dovrà essere diffidata a riapprovare nuovamente il bilancio nel formato previsto ed inserendo le richieste notizie, depositandolo presso il Registro delle Imprese;*
 - *nel secondo caso, trattandosi di irregolarità meramente formale, che non inficia, sul piano dei contenuti, l'adempimento dell'obbligo di informativa, i revisori signaleranno **l'irritualità nella redazione del bilancio** al punto 56) del verbale, alla voce: - Eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale - prescrivendo, per il futuro ed in assenza di novelle normative, **un più rigido rispetto delle previsioni codicistiche** e concludendo le verifiche, ove non emergano ulteriori irregolarità, con la proposta di rilascio del certificato».*



- Occorre segnalare che lo stesso MISE, in occasione di analoga problematica, cioè riferita ai bilanci delle c.d. startup innovative ricadenti nei limiti delle microimprese, ha affermato l'applicabilità delle semplificazioni previste, specificando l'inserimento in calce allo stato patrimoniale delle informazioni richieste per le loro specificità (Nota Mise 14/2/17: *«richiesta parere in merito all'indicazione del requisito della «ricerca e sviluppo» nella nota integrativa per le startup e PMI innovative»*)



- Il problema si pone per il secondo esercizio (2017) in quanto, in mancanza di nuove indicazioni, i revisori potrebbero applicare alla lettera quanto previsto ed intimare la cooperativa a riapprovare il bilancio secondo le norme ordinarie.
- Il manuale xbrl anche per il 2018 conferma la possibilità di inserire i dati specifici delle cooperative e la stessa dottrina sta insistendo affinché vi sia un chiarimento sul tema (par. 4.3: «*Nel caso in cui le cooperative che rientrano nella classe delle **micro-imprese volessero presentare il bilancio nel relativo formato**, al fine di documentare la condizione di prevalenza, dovranno utilizzare il campo di testo libero della tassonomia "Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile" nella tassonomia vigente. Tale campo è comunque disponibile anche nelle tassonomie del bilancio in forma ordinaria e abbreviata*»).



3. Prestito sociale

- Oggetto di rilevanti novità legislative.
- Da analizzare la portata delle nuove richieste informative.
- Legge bilancio 2018:
 - *«d) definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati alla lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi».*
- La materia è demandata ad una emananda deliberazione del CICR (entro giugno ??).



- Occorre anche osservare quanto suggerito dal citato documento del CNDCEC in merito alla applicabilità al prestito sociale del criterio del «costo ammortizzato».
- art. 2426, co. 1, n.8, c.c.: *“i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo”*; in altre parole, occorre ammortizzare sul credito/debito la componente dovuta a spese istruttorie, commissioni, spese di perizia, ecc. e procedere alla attualizzazione.
- Tuttavia:
 - Non si applica ai bilanci abbreviati
 - Non si applica alle partite pregresse (ante 2016)
 - Non si applica ai crediti/debiti a breve (entro i 12 mesi)
 - Non si applica nel caso in cui la differenza tra valore iniziale e finale sia irrilevante
 - Non si deve procedere alla attualizzazione nei casi in cui il tasso «effettivo» applicato non differisca da quello di mercato.



- In base a tali previsioni, viene suggerito che al prestito sociale cooperativo possa ritenersi non applicabile il criterio del costo ammortizzato in quanto:
 - nonostante il prestito solitamente permanga nella disponibilità della cooperativa per un periodo anche di media-lunga durata, dal momento che contrattualmente esso è generalmente esigibile a breve termine (fatti salvi eventuali vincoli temporali previsti contrattualmente che non ammettono la restituzione anticipata), lo stesso è correttamente classificato in bilancio tra gli importi esigibili entro l'esercizio successivo
 - non presenta costi di transazione, quali le spese d'istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell'immobile e altri costi accessori invece dovuti per l'ottenimento di finanziamenti e mutui ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (quali le spese legali e le commissioni iniziali) invece sostenuti per l'emissione di prestiti obbligazionari
 - non ha scadenza prefissata, mentre il costo ammortizzato si applica con riferimento a "valori a scadenza"
 - sconta, per definizione, condizioni non difformi da quelle di mercato



4. Parti correlate

- In base all'art. 2427 c1 n° 2bis, devono essere indicate in nota integrativa *«le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazioni necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato»* .
- Considerando che lo scopo mutualistico si sostanzia proprio nel riconoscere al socio condizioni migliorative rispetto a quelle «di mercato», si potrebbe ritenere che esse rientrino nella fattispecie prevista dal suddetto articolo considerando che gli amministratori rientrano tipicamente nel concetto di parte correlata.
- In realtà, come ribadito dal citato documento del CNDCEC, con particolare riferimento agli enti mutualistici, non è necessario fornire l'informativa prescritta dall'art. 2427 giacché la qualifica di socio, rispetto a quella di amministratore, è preminente e che è funzionale allo scambio mutualistico eseguire operazioni a condizioni di favore.